

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE DIREZIONE GENERALE	
Ufficio del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale	trasparenza@regione.fvg.it tel + 39 040 377 3707 fax + 39 040 377 2032 I - 34121 Trieste, piazza dell'Unità d'Italia 1

Relazione illustrativa di accompagnamento alle modifiche introdotte al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito solo Codice, è adottato in attuazione dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che ciascuna pubblica amministrazione definisca con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62.

Con la novella all'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, disposta dall'art. 4 del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, (cd. decreto PNRR 2), convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il legislatore ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di integrare entro il 31 dicembre 2022 i propri codici di comportamento, inserendo delle disposizioni dedicate al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media, e, sempre entro la medesima scadenza di fine anno, di somministrare dei corsi di formazione in tema di etica pubblica e di comportamento etico a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale di recente assunzione.

La necessità di adeguare puntualmente il Codice alle previsioni del novellato articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, emerge anche dall'esperienza maturata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari, il quale, nel corso del tempo, ha rappresentato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che l'improprio utilizzo dei social media ha dato luogo ad un elevato numero di violazioni disciplinari. Con l'occasione peraltro sono state introdotte alcune precisazioni, secondo le indicazioni contenute nelle nuove Linee guida ANAC adottate con la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, in vista di una generale revisione del Codice stesso.

Il processo di modifica del Codice è stato informato alla massima partecipazione dei destinatari, come previsto, in continuità con le precedenti, anche dalle nuove Linee guida ANAC. A tal fine una prima bozza del nuovo Codice, redatta dall'UPD, è stata posta in consultazione sulla *home page* del sito web istituzionale della Regione e sulla *intranet* regionale dal 30 agosto al 18 settembre 2022, con invito agli interessati (dipendenti dell'amministrazione ed altri *stakeholder*, interni ed esterni) a far pervenire entro il termine di pubblicazione le proprie osservazioni o proposte.

Le osservazioni pervenute sono state accuratamente vagliate dal RPCT e dall'UPD, ed ove ritenute immediatamente accoglibili, sono state inserite nel testo del nuovo Codice e inviate, il 3 ottobre 2022, all'Organismo indipendente di valutazione per l'espressione del parere prescritto dall'art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001.

L'OIV si è espresso con parere favorevole al testo del Codice aggiornato a seguito della fase di consultazione in data 20 ottobre 2022.

La strutturazione del vigente Codice è stata articolata in quattro sezioni (Disposizioni generali, Obblighi e doveri dei dipendenti, Obblighi e doveri per particolari categorie e Disposizioni finali) anche al fine di

agevolarne la lettura e la comprensione. Per quanto riguarda le modifiche apportate agli articoli del vigente Codice si evidenzia che:

- all'articolo 1 è stato sostituito il titolo da (Disposizioni generali) in (Oggetto);
- all'articolo 2 (Ambito di applicazione) sono stati aggiunti due commi: il comma 3 in cui si precisa che il Codice è applicato ai dipendenti e assimilati dell'Amministrazione regionale, degli uffici del Consiglio regionale e degli Enti regionali individuati dall'articolo 2 del Regolamento di organizzazione degli uffici regionali, ed il comma 4 in cui si richiama la sussistenza del doppio regime (Piani triennali di prevenzione della corruzione e Piani integrati di attività e organizzazione) per quanto riguarda la strategia di prevenzione della corruzione delle amministrazioni interessate;
- all'articolo 4 (Regali, compensi e altre utilità), al comma 6 è stata aggiunta una parte in cui sono esemplificate le aree di rischio corruttivo ed il limite annuo è stato uniformato al limite imposto dal DPR 62/2012;
- all'articolo 6 (Attività esterna), al comma 2 è stato eliminato un richiamo alla tipologia di incarichi autorizzabili, che non essendo esaustivo avrebbe potuto essere fuorviante rispetto a quanto indicato nel regolamento sulla disciplina degli incarichi approvato con DPRReg. 421/2005; mentre è stato aggiunto il comma 3 per richiamare la disciplina del "pantouflage";
- all'articolo 9 (Prevenzione della corruzione) è stato inserito al comma 2 esplicito richiamo alla nuova policy sul *whistleblowing*;
- l'articolo 11, è stato integralmente sostituito: nella nuova formulazione (Comportamento nei rapporti privati e nell'utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media) ricomprende anche la trattazione dell'utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media. Nella specie vengono definiti: il divieto di divulgazione delle notizie riservate, che viene esteso anche alla fattispecie della mera agevolazione, così come già disposto dall'art. 326 c.p.; il divieto di arrecare pregiudizio all'immagine dell'amministrazione, esemplificando alcune fattispecie che costituiscono superamento del limite entro cui va contenuta la critica e valorizzando altresì la riservatezza delle persone anche nell'ambiente di lavoro; la necessità che le problematiche riscontrate nell'attività di servizio vengano portate a conoscenza dei soggetti competenti, nel rispetto del solco tracciato dall'art. 9 del codice e allo scopo di tutelare ulteriormente l'immagine dell'amministrazione;
- all'articolo 12 (Comportamento in servizio) al comma 5 è stato aggiunto un inciso riguardante l'utilizzo dei telefoni cellulari assegnati per motivi di servizio;
- è stato introdotto l'art. 12-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche) per recepire le disposizioni relative alla policy dell'amministrazione per l'utilizzo delle tecnologie informatiche; è stato inoltre precisato al comma 2 che spetta al dipendente provvedere alla denuncia in caso di furto o smarrimento del personal computer portatile;
- all'articolo 13 (Rapporti con il pubblico), è stato inserito il richiamo corretto all'ufficio di gabinetto preposto alla gestione dei rapporti con i mezzi di informazione e con i social media relativamente alle attività istituzionali;
- l'articolo 17 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative) è stato riscritto in coerenza con il dettato dell'articolo 54, comma 7 e 55-bis del dlgs. 165/2001;
- all'articolo 18 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice), è stato introdotto il comma 3 bis, per i casi dei dipendenti in comando;
- all'articolo 19 è stato sostituito il titolo da (Disposizioni finali) in (Pubblicazione e divulgazione).

Il nuovo Codice è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1678 dell'11 novembre 2022 ed emanato con decreto della Presidente della Regione n. 153 del 21 novembre 2022.